SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 agosto 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 luglio 1990, n. 217.

Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del patrocinio

1. È assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale ovvero penale militare per la difesa del cittadino non abbiente, imputato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

2. Il patrocinio è altresì assicurato nei procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, sempreché le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate.

3. Nei procedimenti penali l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato giova per tutti i gradi del procedimento.

4. Nei procedimenti di cui al comma 2 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto per tutti i gradi di giurisdizione qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa.

5. Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorità procedente nomina un difensore cui è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che superano i limiti di reddito di cui all'articolo 3.

6. Il trattamento riservato dalla presente legge al cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato.

7. Le disposizioni della presente legge si applicano fino alla data di entrata in vigore della disciplina generale del patrocinio dei non abbienti avanti ad ogni giurisdizione.

8. La disposizione del comma 1 non si applica ai procedimenti penali concernenti contravvenzioni. Tuttavia il patrocinio a spese dello Stato è assicurato anche relativamente a detti procedimenti quando essi:

a) sono riuniti a procedimenti per delitti;

b) sono connessi a procedimenti per delitti ancorché non riuniti.

9. In ogni caso, la disposizione del comma 1 non si applica nei confronti dell'imputato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Art. 2.

Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

1. In ogni stato e grado del procedimento l'interessato che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 3 può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

2. La relativa istanza, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione è autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in un luogo di cura si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale.

3. Fuori dei casi di cui all'articolo 123 del codice di procedura penale, l'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore ovvero inviata a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito.

L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Se procede la Corte di cassazione o se davanti a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, l'istanza è presentata al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Art. 3.

Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire otto milioni nell'anno 1990 e dal 1991 a lire dieci milioni.

2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di lire due milioni per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

5. Ogni due anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma 1 in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

Art. 4.

Effetti dell'ammissione al patrocinio

1. L'ammissione al beneficio produce i seguenti effetti:

a) l'annotazione a debito dell'imposta di bollo e di registro e di qualsiasi altra tassa o diritto di ogni specie o natura, relativamente ad atti, documenti e provvedimenti concernenti il giudizio;

b) il rilascio gratuito, senza percezione di diritti o altre spese, delle copie degli atti processuali strettamente necessarie per l'esercizio della difesa;

c) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute dai difensori, consulenti tecnici e consulenti tecnici di parte, ausiliari, notai e pubblici ufficiali che abbiano prestato la loro opera nel processo nonché delle spese ed indennità necessarie per l'audizione dei testimoni e di quelle da corrispondersi ad imprese editrici di giornali per la pubblicazione di provvedimenti;

d) l'annotazione a debito degli onorari dovuti nonché delle spese e indennità anticipate dallo Stato, ai sensi della lettera *c);*

e) l'esenzione dall'imposta di bollo relativa alle autocertificazioni previste dalla presente legge.

2. Per i consulenti tecnici gli effetti di cui al comma 1 si producono limitatamente ai casi in cui è disposta perizia. Gli effetti stessi non si producono relativamente ai soggetti che svolgono investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può essere concessa se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.

4. Nella stessa fase o grado del giudizio il difensore può essere sostituito soltanto per giustificato motivo e previa autorizzazione del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito. La sostituzione non autorizzata comporta la cessazione degli effetti dell'ammissione al beneficio.

5. Gli effetti di cui al comma 1 decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta alla cancelleria o dal primo atto in cui interviene il difensore se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

Art. 5.

Contenuto dell'istanza

1. L'istanza prevista dall'articolo 2 deve essere redatta in carta semplice e contenere, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del processo cui si riferisce:

a) l'indicazione delle generalità dell'interessato e dei componenti la sua famiglia anagrafica;

b) un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 3;

c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

2. All'istanza devono inoltre essere allegati:

a) una dichiarazione indicante analiticamente, per ciascuno dei soggetti il cui reddito debba essere considerato ai sensi dell'articolo 3:

1) il numero del codice fiscale;

2) il reddito di lavoro;

3) i redditi diversi da quelli di lavoro, anche se esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, di cui l'interessato abbia, direttamente o indirettamente, la libera disponibilità, o comunque il godimento;

4) i beni immobili e i beni mobili registrati in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un diritto reale;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o certificati modello 101 o 201 eventualmente presentati all'Amministrazione finanziaria dagli interessati ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, o, in difetto, una dichiarazione che attesti la mancata presentazione;

c) un certificato di stato di famiglia dell'interessato rilasciato dall'ufficio di anagrafe del comune di ultima residenza.

3. Se l'istante è straniero, per i redditi prodotti all'estero è sufficiente l'autocertificazione di cui alla lettera *b)* del comma 1, accompagnata da una attestazione dell'autorità consolare competente dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della predetta autorità, la suddetta autocertificazione non è mendace.

4. Se l'interessato è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la documentazione prevista dai commi 2 e 3 può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.

5. Il giudice, ove le circostanze lo richiedano, può concedere agli interessati un termine non superiore a due mesi per la presentazione o la integrazione della documentazione prevista dai commi 2 e 3.

6. La mancanza delle dichiarazioni, delle indicazioni e delle allegazioni previste dal presente articolo è causa di inammissibilità dell'istanza; tuttavia nei casi di cui ai commi 4 e 5 il giudice provvede egualmente sull'istanza ma il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è revocato se non vengono osservati i termini stabiliti.

7. La falsità o le omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni previste dai commi 1 e 2 sono punite con le sanzioni previste dalle norme del titolo VII del libro secondo del codice penale; la condanna importa la decadenza prevista dall'articolo 10 e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.

Art. 6.

Procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o pervenuta l'istanza prevista dall'articolo 2, ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza, il giudice procedente o, nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, il giudice innanzi al quale pende il procedimento o il giudice competente a conoscere del merito ovvero il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di cassazione o dinanzi a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'autocertificazione prevista dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 5, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata. Il provvedimento con il quale il giudice dichiara inammissibile l'istanza, ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è dato con decreto motivato che viene depositato nella cancelleria del giudice, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è dato avviso all'interessato. Nei procedimenti penali, del decreto pronunciato in udienza è data lettura ed esso è inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza.

2. Fuori dei casi previsti dall'ultimo periodo del comma 1, se l'interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.

3. Copia dell'istanza dell'interessato e del decreto previsto dal comma 1 nonché le dichiarazioni e la documentazione allegate sono trasmesse, a mezzo posta e a cura della cancelleria del giudice procedente o, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito, all'intendente di finanza nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto giudice. L'intendente di finanza verifica la esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può altresì disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'intendente di finanza richiede i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 10.

4. Entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto l'avviso di deposito di cui al comma 1 ovvero copia del decreto nei casi di cui al comma 2, l'interessato può proporre ricorso davanti al tribunale o alla corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dell'istanza. Avverso i provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura o dal pretore il ricorso è proposto al tribunale nel cui circondario hanno sede. Il ricorso è notificato all'intendente di finanza che è parte nel relativo procedimento. Il giudice provvede a norma dell'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.

5. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura della cancelleria, all'interessato e all'intendente di finanza, che nei venti giorni successivi a quello in cui è avvenuta la notifica possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Art. 7.

Indagini preliminari

1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere chiesta anche nella fase delle indagini preliminari. In tal caso l'istanza deve essere presentata al giudice per le indagini preliminari competente per il fatto per cui si procede. Il giudice, se l'istanza è accolta, provvede alla liquidazione del compenso ai sensi dell'articolo 12 anche nel caso che l'azione penale non venga esercitata.

2. Il giudice per le indagini preliminari è competente, altresì, per i provvedimenti di cui agli articoli 4, comma 4, 10 e 12.

Art. 8.

Procedura in caso di nomina di un difensore d'ufficio

1. Nei casi in cui si debba procedere alla nomina di un difensore d'ufficio il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ove non ricorrano i presupposti per l'ammissione a tale beneficio, l'interessato viene informato dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente gli venga nominato d'ufficio.

Art. 9.

Nomina del difensore

1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati e procuratori del distretto di corte di appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento.

Art. 10.

Modifica o revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

1. Se nei termini previsti dai commi 1, lettera *c)*, 4 e 5 dell'articolo 5 l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito o a presentare la prescritta documentazione ovvero se, a seguito della comunicazione prevista dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 5, le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice con decreto motivato revoca o modifica il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Competente a provvedere è il giudice che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Copia del provvedimento è comunicata o trasmessa con le modalità indicate nell'articolo 6 ai soggetti ivi previsti. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 6.

2. La revoca o la modifica del provvedimento di ammissione può altresì essere disposta in ogni momento, su richiesta dell'intendente di finanza competente ai sensi dell'articolo 6, dal giudice indicato nel comma 4 del predetto articolo e con le modalità ivi previste, quando risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione delle condizioni di reddito di cui all'articolo 3. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta può essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6.

3. La revoca o la modifica di cui al comma 2 non possono più essere richieste dall'intendente di finanza decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per il quale l'interessato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Art. 11.

Effetti della modifica o della revoca del provvedimento di ammissione

1. La modifica del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta a seguito della mancata comunicazione di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 5 ovvero dell'accertamento delle mutate condizioni di reddito in conseguenza della comunicazione stessa ha effetto rispettivamente dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione ovvero dalla data in cui la comunicazione è pervenuta alla cancelleria del giudice competente. Negli altri casi previsti dall'articolo 10 la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio comporta la decadenza dallo stesso con efficacia retroattiva. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente corrisposte successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del provvedimento.

Art. 12.

Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico

1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorità giudiziaria osservando, rispettivamente, la tariffa professionale e le tabelle ed i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità.

2. La liquidazione è effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza irrevocabile. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del procedimento se il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è divenuto esecutivo dopo la loro definizione.

3. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al consulente tecnico, a ciascuna delle parti, al querelante e al pubblico ministero, mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. Il decreto di liquidazione emesso dal pretore è trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.

4. Gli stessi soggetti indicati nel comma 3 possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Avverso i provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura o dal pretore il ricorso è proposto al tribunale nel cui circondario hanno sede.

5. Il procedimento è regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.

6. Il tribunale o la corte possono chiedere all'ufficio giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti da segreto.

Art. 13.

Divieto di percepire compensi o rimborsi

1. Il difensore o il consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.

2. Ogni patto contrario è nullo.

Art. 14.

Pagamento delle spese in favore dello Stato

1. Qualora si tratti di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato perchè il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il giudice, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il giudice, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

4. Nelle controversie civili la sentenza che condanna la parte soccombente alla rifusione degli onorari e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l'altra parte sia stata ammessa al beneficio previsto dalla presente legge.

Art. 15.

Ammissione al patrocinio in altri casi

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nonché nei procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza, sempreché l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente.

2. Competente a ricevere l'istanza prevista dall'articolo 2, ad adottare i provvedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed a liquidare i compensi è, a seconda dei casi, il giudice dell'esecuzione o l'autorità giudiziaria procedente; tuttavia, se procede la Corte di cassazione, la competenza spetta all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero, nel caso di revisione, al giudice dell'esecuzione.

Art. 16.

Disposizione transitoria

1. L'ammissione al gratuito patrocinio deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 17.

Norme regolamentari

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno determinate le modalità da osservarsi per il pagamento delle somme dovute ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 12 e per il recupero delle medesime e delle spese di cui all'articolo 4, nei casi in cui sia previsto.

Art. 18.

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro di grazia e giustizia ogni due anni, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Parlamento una relazione sulla applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della legge.

Art. 19.

Onere finanziario

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 75 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 180 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Gratuito patrocinio».

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— L'art.

Nota all'art. 2:

— L'art. 123 del codice di procedura penale così dispone:

«Art. 123 *(Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate)*. — 1. L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.

2. Quando l'imputato è in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorità competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa».

Nota all'art. 4:

— L'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale così recita:

«Art. 38 *(Facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova)*. — 1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dell'articolo 190 del codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni.

2. L'attività prevista dal comma 1 può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati».

Nota all'art. 5:

Il titolo VII del libro secondo del codice penale comprende (articoli 453-498) i delitti contro la fede pubblica.

Note all'art. 6:

— L'art. 156 del codice di procedura penale così recita:

«Art. 156 *(Notificazioni all'imputato detenuto)*. — 1. Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.

2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.

3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'articolo 157.

4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.

5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo 159».

— L'art. 29 della legge n. 794/1942 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile) così dispone:

«Art. 29 *(Procedimento di liquidazione)*. — Il presidente del tribunale o della corte di appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio, nei termini ridotti a norma dell'art. 645, ultima parte, del codice di procedura civile.

Il decreto è notificato a cura della parte istante.

Non è obbligatorio il ministero di difensore.

Il collegio, sentite le parti, procura di conciliarle. Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.

Si applica per le spese l'art. 92, ultimo comma, del codice di procedura civile.

Se una delle parti non comparisce o se la conciliazione non riesce, il collegio provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese del procedimento.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, davanti al conciliatore e al pretore quando essi sono rispettivamente competenti a norma dell'art. 28».

Note all'art. 12:

— La legge n. 319/1980 concerne i «Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria».

— Per il testo dell'art. 29 della legge n. 794/1942 v. nota all'art. 6.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3048):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 22 luglio 1988.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 13 settembre 1988, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla II commissione il 18 gennaio 1989; 5, 6, 13, 27 aprile 1989; 4, 9, 10 maggio 1989.

Relazione scritta annunciata il 12 luglio 1989 (atto n. 3048/*A* - relatore on. PEDRAZZI CIPOLLA).

Esaminato in aula il 6 dicembre 1989 e approvato il 13 febbraio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2097):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede redigente, il 27 febbraio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 29 marzo 1990, 21, 28 giugno 1990.

Presentazione del testo degli articoli annunciata l'11 luglio 1990 (atto n. 2097/*A* - relatore sen. BOSCO).

Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 1990.

90G0256

LEGGE 30 luglio 1990, n. 218.

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fusioni, trasformazioni e conferimenti

1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le casse comunali di credito agrario e i monti di

credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine.

2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonchè ai conferimenti dell'azienda, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o più società per azioni già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'articolo 7.

3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio.

Art. 2.

Modalità di attuazione

1. Per la realizzazione delle operazioni di cui all'articolo 1 il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme dirette a:

a) consentire agli enti creditizi pubblici di effettuare il conferimento dell'azienda, anche ripartendolo in più fasi, e di continuare eventualmente l'esercizio di attività residue. Le società per azioni di cui all'articolo 1 potranno proseguire, anche in via provvisoria, ed in vista del trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa ad altra società, nelle attività svolte dall'ente conferente o trasformato;

b) regolare la conversione in azioni dei titoli emessi dagli enti creditizi prevedendo la convertibilità delle quote di partecipazione in azioni ordinarie, delle quote di risparmio in azioni di risparmio e la facoltà del titolare di quote di natura mista di optare per la conversione, anche in parte, in azioni di risparmio. A tal fine le società per azioni di cui all'articolo 1, anche se non quotate in borsa, possono emettere azioni di risparmio ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; ove non sopravvenga la quotazione in borsa, l'ammontare delle azioni di risparmio emesse in sede di conversione delle quote non potrà essere aumentato. I termini e le condizioni del concambio dovranno essere approvati dal Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa. Le assemblee delle società di cui all'articolo 1 potranno provvedere ad ulteriori conversioni delle azioni di risparmio in azioni ordinarie;

c) disciplinare gli enti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'articolo 1 e specificamente quelli che hanno conferito l'intera azienda. Ferma restando la disciplina vigente in tema di organizzazione, lo statuto dovrà prevedere che oggetto dell'ente sia la gestione di partecipazioni bancarie e finanziarie, dirette e indirette, e che lo scopo si ispiri alle finalità originarie dell'ente. Lo statuto dovrà inoltre fissare i limiti per l'acquisto e la cessione di partecipazioni, prevedendo, in particolare, che la cessione di azioni delle società per azioni risultanti dai conferimenti dovrà essere approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora l'ente conferente perda il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società conferitaria. Lo statuto potrà, infine, prevedere limitazioni all'erogazione degli utili, finalizzate alla costituzione di riserve utilizzabili anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale;

d) introdurre una disciplina volta a garantire la permanenza del controllo diretto o indiretto di enti pubblici sulla maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria delle società per azioni di cui all'articolo 1. In casi eccezionali, al fine di rafforzare il sistema creditizio italiano, la sua presenza internazionale, la sua dimensione patrimoniale, e di permettergli di raggiungere dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva, per finalità di pubblico interesse, uno speciale regime autorizzatorio potrà consentire deroghe al suddetto principio subordinando le relative operazioni:

1) alla presenza, negli statuti degli enti creditizi interessati, di disposizioni volte a impedire che soggetti individuali o gruppi non bancari acquisiscano posizioni dominanti e comunque pregiudizievoli per l'indipendenza dell'ente creditizio;

2) al parere della Banca d'Italia, che provvede all'istruttoria;

3) all'approvazione del Consiglio dei Ministri, con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari;

e) disciplinare le procedure per la vendita delle azioni al fine di assicurare trasparenza e congruità applicando ad essa le norme sulle offerte pubbliche per i collocamenti sul mercato.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare norme volte a disciplinare l'alimentazione della base sociale delle casse di risparmio costituite in forma associativa anche con modalità diverse dal metodo della cooptazione. In particolare dovrà prevedersi che l'integrazione della compagine sociale possa avvenire anche mediante soggetti designati da istituzioni culturali, da enti e organismi economico-professionali nonchè da enti locali territoriali.

3. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche

indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di presidente e vicepresidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati».

Art. 3

Rapporti di lavoro

1. Ai dipendenti delle società per azioni di cui all'articolo 1 continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale.

2. Per i medesimi dipendenti sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditizio, norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto disciplinati, rispettivamente, dall'allegato *T* all'articolo 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55. A tal fine le disposizioni delegate dovranno:

a) fissare procedure e modalità dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, dovrà essere previsto che i dipendenti attuali e futuri e quelli in quiescenza degli enti creditizi pubblici siano complessivamente iscritti ad una gestione speciale presso l'ente previdenziale, e che il regime contributivo attualmente a carico dei lavoratori possa essere modificato solo per via contrattuale. Per il personale in quiescenza dovrà essere previsto che la quota di pensione di pertinenza della gestione speciale, rispetto al trattamento complessivamente erogato, venga fissata mediante aliquote percentuali determinate secondo parametri medi di riferimento che tengano conto delle differenze esistenti. Al fine di evitare costi aggiuntivi per l'ente previdenziale, l'equilibrio finanziario di tale gestione dovrà essere garantito per i primi venti anni dai medesimi enti creditizi pubblici, ciascuno nella misura in cui abbia eventualmente contribuito negli anni al verificarsi del disavanzo;

b) prevedere che, a seguito di apposite convenzioni con l'ente previdenziale, il trattamento pensionistico continui ad essere erogato per il tramite delle suddette società o enti;

c) stabilire procedure e modalità con le quali i fondi pensione delle società od enti i cui dipendenti in servizio e in quiescenza non sono ricompresi nell'assicurazione obbligatoria si trasformino, mantenendo le attuali attività patrimoniali, in fondi integrativi gestiti secondo criteri di continuità, mediante modifiche statutarie ove siano dotati di autonoma personalità giuridica. Ai dipendenti in servizio ed in quiescenza degli enti creditizi pubblici assoggettati al regime esclusivo o esonerativo andranno garantite le disposizioni di miglior favore dei rispettivi fondi di previdenza ed un trattamento economico complessivo tra pensione della gestione speciale e pensione integrativa pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) favorire eventuali mobilità interaziendali e fronteggiare situazioni di crisi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*.

Art. 4.

Ricapitalizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico

1. È autorizzata per il quinquennio 1990-1994 la spesa complessiva di lire 1.800 miliardi, di cui lire 297 miliardi nel 1990, lire 367 miliardi nel 1991, lire 452 miliardi nel 1992, lire 502 miliardi nel 1993 e lire 182 miliardi nel 1994, per effettuare, in conformità a quanto previsto dal comma 2, i versamenti in favore di istituti di credito di diritto pubblico.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme per la ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra istituti di credito di diritto pubblico, tenendo conto di accertate esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo degli stessi e dell'attuazione delle linee direttive indicate nel decreto del Ministro del tesoro emanato in data 27 luglio 1981, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1981. Dovrà prevedersi che a fronte dei versamenti siano costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla presente legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o l'aumento di capitale delle società per azioni di cui all'articolo 1, comma 1. Le corrispondenti azioni sono attribuite al tesoro dello Stato.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 297 miliardi per l'anno 1990, in lire 367 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 452 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Vigilanza sul gruppo creditizio

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, a fini di vigilanza, norme dirette a:

a) definire gli elementi che identificano il gruppo creditizio annettendo, a tal fine, rilevanza determinante alla natura finanziaria o strumentale dell'attività svolta dalle società componenti il gruppo e all'esistenza di soggetti esercenti attività creditizia in posizione di controllanti o di controllati. In particolare, quando uno o più enti creditizi siano in posizione di controllati, la qualificazione di gruppo creditizio ricorre se gli enti detengano complessivamente una quota del mercato nazionale pari o superiore all'uno per cento dei depositi o degli impieghi con clientela ovvero se l'attivo del gruppo sia comunque rappresentato almeno per la metà da attività riferibili agli enti creditizi appartenenti al gruppo stesso. Le disposizioni delegate stabiliranno altresì in presenza di quali condizioni si presume l'esistenza del controllo di fatto e i criteri che dovranno essere seguiti per la conseguente individuazione del gruppo creditizio. Ad esclusione delle *holding* finanziarie, tutti i componenti del gruppo dovranno esercitare. almeno prevalentemente, una o più delle attività indicate nell'elenco allegato alla seconda direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989, in materia creditizia;

b) istituire presso la Banca d'Italia un apposito albo in cui devono essere iscritti nella loro composizione aggiornata i gruppi, e prevedere altre forme di pubblicità;

c) fissare, fatta comunque salva la specifica disciplina dell'attività bancaria, i criteri per individuare l'ambito del gruppo creditizio e la società capogruppo, che dovrà essere un ente di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 aprile 1986, n. 114, e sarà sottoposta al controllo di vigilanza di cui alla lettera *d)*, e i poteri di direzione che la capogruppo dovrà esercitare ai fini della vigilanza bancaria;

d) realizzare, con riferimento al gruppo, la vigilanza consolidata di ordine informativo, regolamentare e di disciplina delle situazioni di crisi. A tal fine la Banca d'Italia provvederà a: richiedere informazioni; impartire, in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nell'interesse della stabilità del gruppo e a tutela dell'intermediazione creditizia, istruzioni aventi ad oggetto la situazione e l'attività del gruppo complessivamente considerato o di suoi componenti con riguardo al rischio, all'adeguatezza patrimoniale e alle partecipazioni detenibili; effettuare controlli ed ispezioni. Al medesimo fine dovrà inoltre stabilirsi una disciplina delle situazioni di crisi che, nel rispetto dell'autonomia patrimoniale dei singoli soggetti e della trasparenza delle operazioni, contempli specifiche norme volte a coordinare le procedure coattive delle società o enti appartenenti ad un medesimo gruppo bancario In particolare dovrà disporsi che:

1) quando ricorrano situazioni di crisi circoscritte a singoli partecipanti al gruppo, gli stessi restano soggetti alle procedure coattive loro proprie;

2) nei confronti dell'ente capogruppo si applicano le procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa secondo le norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione del fallimento e con attrazione degli eventuali fallimenti già dichiarati per le altre società del gruppo. I procedimenti giudiziari di maggiore rilievo per lo svolgimento delle procedure e quelli riguardanti i rapporti intragruppo saranno assegnati alla competenza di un unico tribunale;

3) qualora una società del gruppo sia interessata da una situazione di crisi che ha dato luogo all'applicazione di una procedura coattiva e che può alterare in modo grave l'equilibrio del gruppo nel suo complesso, le autorità creditizie possono comunque sottoporre la capogruppo alla procedura di amministrazione straordinaria;

4) la procedura di amministrazione straordinaria, quando disposta per la capogruppo, è applicabile anche alle società del gruppo per le quali ne ricorrano i presupposti;

5) i commissari straordinari insediati presso la capogruppo hanno facoltà di procedere alla sostituzione degli amministratori delle società appartenenti al gruppo in funzione del mutamento degli indirizzi gestionali;

6) gli organi delle procedure riguardanti società o enti appartenenti ad un unico gruppo bancario possono essere formati dai medesimi soggetti, salvo che ostino particolari ragioni inerenti ai rapporti tra le procedure stesse;

e) prevedere che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società o enti facenti parte di un gruppo creditizio ed esercenti una delle attività finanziarie di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, debbano possedere requisiti di esperienza ed onorabilità adeguati alla carica da rivestire ed all'attività da svolgere.

2. Alle società capogruppo individuate ai sensi della lettera *c)* del comma 1 ed ai partecipanti al capitale delle medesime si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo creditizio e dei partecipanti alle stesse vengono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri di cui all'articolo 10 della medesima legge. Alle omissioni delle comunicazioni si applica l'articolo 11 della medesima legge. Agli esponenti delle società appartenenti al gruppo creditizio si applicano, altresì, gli articoli 3, comma 1, e 4 della legge 17 aprile 1986, n. 114. Per le infrazioni alle norme delegate di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 87, 88, 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

Emanazione delle norme delegate

1. Le norme delegate di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 saranno emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le norme delegate di cui all'articolo 3 dovranno essere emanate su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7.

Norme fiscali

1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritte nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministro delle finanze si provvederà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'articolo 1, ripartite in più fasi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti ed alle cessioni di azioni rivenienti dai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso articolo 1, per i quali permane il regime di sospensione d'imposta.

3. Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende ed istituti di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, risultanti da operazioni di fusione, nonchè di quelli destinatari dei conferimenti, sempre che diano luogo a fenomeni di concentrazione, sono ammessi in deduzione per cinque anni consecutivi, a partire da quello in cui viene perfezionata l'operazione, gli accantonamenti effettuati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. Detti accantonamenti possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni, entro il limite massimo complessivo per l'intero quinquennio dell'1,2 per cento della differenza tra la consistenza degli impieghi e dei depositi con clientela risultanti dal bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono state eseguite le operazioni e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento. L'accantonamento annuale non potrà comunque eccedere un terzo del limite massimo complessivo consentito per l'intero quinquennio. L'utilizzo e la distribuzione della speciale riserva sono disciplinati dalle norme contenute nell'articolo 6, ultimo periodo del primo comma, e secondo comma, e nell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72. Si applicano le norme di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, fermi restando i vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della stessa legge n. 468 del 1978.

4. Alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca d'Italia secondo le direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio vigenti all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1.

5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 5 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1990

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 29 del R.D.L. n. 375/1936 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/1938) concernente «Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia», è il seguente:

«Art. 29. — Presso l'ispettorato è istituito un albo nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo.

Tale albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere, per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione;

b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni;

c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio:

d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L'iscrizione nell'albo ha luogo:

1) d'ufficio per le aziende attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, in base agli articoli 1 e 2 del R.D.L. 7 settembre 1926, n. 1511;

2) dietro domanda all'Ispettorato per le aziende che intendono iniziare la propria attività».

Le funzioni dell'Ispettorato sono attualmente attribuite alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 2 del D.L.C.P.S. n. 691/1947 [*n.d.r.*].

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 14 del D.L. n. 95/1974 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216/1974) concernente «Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari», è il seguente:

«*Art. 14.* — Le società le cui azioni ordinarie sono quotate in borsa possono emettere azioni prive del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per un ammontare che non superi, in concorso con quello delle azioni con voto limitato emesse ai sensi dell'articolo 2351 del codice civile, la metà del capitale sociale. Tali azioni devono contenere la denominazione di "azioni di risparmio" in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile.

Le azioni di risparmio possono essere emesse tanto in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile, quanto in sede di conversione di azioni già emesse, ordinarie o di altra categoria. Il diritto alla conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea straordinaria, che ne determina le condizioni e il periodo e le modalità di esercizio.

Le azioni di risparmio possono essere al portatore, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 2355 del codice civile, e sono ammesse di diritto alla quotazione nelle borse in cui sono quotate le azioni ordinarie della società.

Le azioni di risparmio, salvo quanto stabilito nei successivi commi e nell'articolo 15, attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie.

I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. Della parte del capitale sociale rappresentata dalle azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, primo comma, e 2393, terzo e quarto comma, del codice civile.

In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di ricevere in opzione azioni di risparmio di nuova emissione e in mancanza, o per la differenza, azioni ordinarie.

Gli amministratori che emettono azioni di risparmio senza l'indicazione prescritta nel primo comma sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni».

— Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 14/1978 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici), in base a quanto disposto dalla presente legge, risulta il seguente:

«Art. 4. — La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere l'esposizione della procedura seguita per addivenire all'indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.

La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di presidente e vicepresidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati».

Note all'art. 3:

— La legge n. 486/1895 reca il titolo «Legge sui provvedimenti di finanza e di tesoro». Dell'allegato *T* all'art. 39, concernente «Disposizioni riguardanti i Banchi di Napoli e di Sicilia», si riporta solamente l'art. 11, relativo alla materia delle pensioni ed altri trattamenti per gli impiegati dei due Banchi:

«Art. 11. — A cominciare dal 1° gennaio 1896 le pensioni, gli assegni di disponibilità e di aspettativa e le indennità di missione e di trasferta degli impiegati dei due Banchi saranno regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

Gli impiegati dei Banchi i quali, a termini delle norme attualmente vigenti, avranno al 1° gennaio 1896 acquistato il diritto al riposo, potranno liquidare la pensione secondo le norme medesime, purché presentino l'istanza pel collocamento al riposo non oltre il 30 giugno 1896.

Sarà del pari liquidata la pensione secondo le norme vigenti agli impiegati, i quali saranno collocati a riposo per disposizione dei consigli centrali d'amministrazione fino al 30 giugno 1896.

Per gli impiegati dei Banchi in regolare servizio alla data della pubblicazione della presente legge, i quali pur contando 20 anni di servizio non abbiano ancora acquisito il diritto al riposo, o non presentino la relativa domanda prima del 30 giugno 1896, o non vengano collocati a riposo d'autorità nel termine medesimo, la proporzione della pensione allo stipendio sarà determinata sulla base

delle norme attualmente vigenti pel tempo passato in servizio anteriormente al 1° gennaio 1896 e delle disposizioni vigenti, per gli impiegati dello Stato, ai termini del comma 1° del presente articolo, per il tempo posteriore, in ragione di tante quote per quanti sono gli anni di servizio utili alla pensione al 1° gennaio 1896.

Agli impiegati dei Banchi che ottengano il collocamento a riposo dietro loro domanda o siano collocati a riposo d'autorità a tutto il 30 dicembre 1896, l'anno di servizio incominciato varrà, agli effetti della pensione, per anno compiuto.

Alle controversie tra gli impiegati dei due Banchi e le rispettive amministrazioni in ordine alla liquidazione delle pensioni è estesa la giurisdizione della corte dei conti.

Nel decreto reale da emanarsi a' termini dell'art. 39 della presente legge saranno stabilite le norme per l'applicazione delle disposizioni transitorie contenute in questo articolo, tenendo conto delle disposizioni attualmente vigenti per la liquidazione delle pensioni tanto per gli impiegati del Banco di Napoli, quanto per quelli del Banco di Sicilia».

— La legge n. 55/1958 reca il titolo: «Estensione del trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 23/1981 (Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche) è il seguente:

«Art. 2. — È autorizzata la spesa complessiva di lire 208,3 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartito in ragione di lire 81 miliardi nell'anno 1980, di lire 86 miliardi nell'anno 1981 e di lire 41,3 miliardi nell'anno 1982, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 141,3 miliardi, di cui lire 56 miliardi nell'anno 1980, lire 56 miliardi nell'anno 1981 e lire 29,3 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 20 miliardi nell'anno 1981 e lire 7 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, lire 10 miliardi nell'anno 1981 e lire 5 miliardi nell'anno 1982.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi del comma precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei banchi predetti, nonché le linee direttive, da rendere operanti entro il 31 luglio 1981, per armonizzare e rendere più razionali gli statuti dei banchi meridionali.

Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:

«1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

— Il testo degli articoli 87, 88, 89 e 90 del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/1938, è il seguente:

«Art. 87. — Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge sono applicabili le seguenti pene pecuniarie:

a) fino a L. 200.000 per il mancato invio, nei termini stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e dati da inviarsi all'Ispettorato e per l'inosservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 31, 37 e 42;

b) fino a L. 4.000.000 per l'inosservanza o per la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari che l'Ispettorato ha facoltà di impartire in base agli articoli 32, 33, 34, 35, 39 e 61 comma 3°, 72 comma 2°, e per infrazioni al disposto degli articoli 28, 30, 53 e 60.

Per ogni altra infrazione delle disposizioni di cui al titolo VII della presente legge commessa dai commissari straordinari o dai commissari liquidatori o dai membri dei Comitati di sorveglianza può essere applicata la pena pecuniaria fino a L. 200.000.

Le pene pecuniarie sono comminate ai dirigenti, liquidatori, commissari, institori o impiegati, alla cui azione od omissione debbono imputarsi le infrazioni sopraindicate: gli istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.

Art. 88. — Sono soggetti alla pena pecuniaria fino a L. 400.000 salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal codice penale e da altre leggi, i sindaci delle aziende ed istituti sottoposti al controllo dell'Ispettorato ed i membri del Comitato di sorveglianza di cui agli articoli 58 e 67 che violino le disposizioni della presente legge, in quanto siano tenuti alla loro osservanza od a vigilare perché siano osservate da altri.

Art. 89. — Quando le trasgressioni siano ripetute entro un anno da altra infrazione seguita dall'applicazione di una pena, la misura delle pene pecuniarie non può essere inferiore al doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purché in misura non eccedente il doppio dei limiti massimi previsti negli articoli 87 e 88.

Art. 90. — Il capo dell'Ispettorato sentite le persone cui venne contestata l'infrazione e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.

Il Ministro per le finanze sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'Ispettorato quando ne sia autorizzato dal Comitato dei Ministri, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro il provvedimento del Ministro per le finanze è ammesso reclamo alla Corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'Ispettorato trasmette il reclamo alla Corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello all'Ispettorato per l'esecuzione».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione delle direttive CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:

«Art. 1 *(Obblighi di comunicazione).* — 1 Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata.

3. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunità economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma secondo.

4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca d'Italia può richiedere alle società ed agli enti di cui ai commi 2 e 3, ancorché non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione anche periodica di dati e notizie nonché la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite.

5. Al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonché delle informazioni fornite per il consolidamento, la Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso le società e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza ovvero richiedere che tale verifica sia effettuata dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

6. La Banca d'Italia può altresì consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle società e dagli enti di cui al comma 3 sia effettuata dalle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea che ne facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle predette autorità».

— Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 281/1985 (Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio) è il seguente:

«Art. 9. — Chiunque partecipa in una società esercente attività bancaria in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente per capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio è determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

2) il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni;

3) il numero di azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie e delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

È salva l'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo.

Art. 10. — Fatto salvo l'articolo 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, la Banca d'Italia può richiedere alle società esercenti attività bancaria e alle società ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o attraverso società controllate o fiduciarie ovvero attraverso soggetti comunque interposti, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.

Le notizie di cui ai precedenti commi possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

La Banca d'Italia informa la Commissione nazionale per le società e la borsa delle richieste che interessano società ed enti con titoli quotati in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto».

Il testo del comma 1 dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge n. 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:

«Art. 3 (*Inottemperanza agli obblighi di comunicazione*). — 1. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle aziende e degli istituti di credito sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia, nonché delle società e degli enti di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo sono puniti a norma dell'articolo 87, primo comma, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del suddetto regio decreto-legge n. 375.

(*Omissis*)».

«Art. 4 (*Falsità nelle comunicazioni*). — 1. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito, i quali, nelle comunicazioni dirette alla Banca d'Italia, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle aziende e degli istituti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni.

2. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle società e degli enti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, i quali, nelle comunicazioni previste dal medesimo articolo 1, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle società ed enti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, sono punti con le pene di cui al comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

Note all'articolo 7:

— Il testo del 2° comma dell'art. 3 e del 7° comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 643/1972 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) è il seguente:

«Art. 3. 2° comma. — L'imposta di cui al precedente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto».

«Art. 6. 7° comma. — In caso di utilizzazione edificatoria dell'area da parte di imprese costruttrici, la determinazione dell'incremento imponibile si effettua sommando l'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e l'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio».

— Il testo dell'art. 5 del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/1938, è il seguente:

«Art. 5. — Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:

a) degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale di cui all'art. 4;

b) delle Banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite che raccolgono fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le Banche cooperative popolari;

c) delle filiali esistenti nel regno di aziende di credito straniere;

d) delle Casse di risparmio;

e) dei Monti di pegni;

f) delle Casse rurali ed agrarie.

Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V della presente legge.

Tutti gli istituti, enti e persone elencati nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come «aziende di credito».

— Il testo degli articoli 6, 1° e 2° comma, e 8, 1°, 2° e 3° comma della legge n. 72/1983 (Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari, è il seguente:

«Art. 6, 1° e 2° comma. — I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti, ove non vengano imputati al capitale, devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In caso di utilizzazione della riserva di rivalutazione a copertura di perdite non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata, o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. La disposizione si applica anche alle riserve di rivalutazione monetaria di cui all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1975, n. 576».

«Art. 8, 1°, 2° e 3° comma. — I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 6 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti.

Ai fini del comma precedente si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve».

Per quanto concerne l'art. 8 si è ritenuto opportuno, per una migliore comprensione, riportare anche il 1° comma, non citato dalla presente legge [*n.d.r.*].

— Il testo del comma 7 dell'art. 11-*ter* della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, come da ultimo modificata dalla legge n. 362/1988 (Norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato) è il seguente:

«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».

— Il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificata dalla legge n. 362/1988 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato), è il seguente:

«5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *e)*, nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3124):

Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 26 agosto 1988.

Assegnato alla VI commissione (Finanze) in sede referente, il 4 ottobre 1988, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VI commissione il 28 febbraio 1989; 14 marzo 1989; 3 maggio 1989; 9, 15 novembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 22 febbraio 1990 (atto n. 3124/A - relatore on. GRILLO).

Esaminato in aula il 27, 28 marzo 1990 e approvato il 29 marzo 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2217):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 4 aprile 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 9ª, 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 6ª commissione il 17 maggio 1990; 13, 21, 28 giugno 1990; 5 luglio 1990.

Relazione scritta annunciata l'11 luglio 1990 (atto n. 2217/A - relatore sen. BERLANDA).

Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 1990.

90G0255

LEGGE 30 luglio 1990, n. **219.**

Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari e di una sezione di corte d'assise d'appello.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituita, in Sassari, una sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.

Art. 2.

1. È istituita, in Sassari, una sezione della corte d'appello di Cagliari in funzione di corte d'assise d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i circoli della corte d'assise di Sassari e della corte d'assise di Nuoro.

Art. 3.

1. Il Governo è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2, rivedendo le piante organiche di altri uffici entro il limite delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero.

Art. 4.

1. Il Governo è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2.

Art. 5.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello, alla corte d'assise d'appello ed al tribunale per i minorenni di Cagliari ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente della sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari con sede in Sassari, della sezione della corte d'appello di Cagliari con sede in Sassari in funzione di corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni di Sassari sono devoluti alla cognizione di questi uffici.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti, agli affari di volontaria giurisdizione già in corso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 521):

Presentato dai senatori MACIS e PINNA l'8 ottobre 1987.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 19 gennaio 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 24 ottobre 1989.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 20 dicembre 1989.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 31 gennaio 1990 e approvato il 1° febbraio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4571):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 28 febbraio 1990, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla II commissione e approvato, con modificazioni, il 4 luglio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 521-*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 12 luglio 1990.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 18 luglio 1990.

90G0257

DECRETO-LEGGE 6 agosto 1990, n. 220.

Misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la dichiarazione sulla invasione del Kuwait da parte dell'Iraq, resa il 4 agosto 1990 dalla Comunità economica europea e dai suoi Stati membri;

Viste le misure concordate e previste nella suddetta dichiarazione, tra le quali figura l'adozione di adeguati provvedimenti intesi a congelare i beni iracheni nel territorio degli Stati membri;

Visto il perdurare della occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana alla decisione della Comunità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Sono vietati gli atti di disposizione e le transazioni, a qualsiasi titolo effettuati, concernenti beni mobili anche immateriali, beni immobili, aziende o altre universalità di beni, valori o titoli di natura finanziaria o valutaria comunque denominati, allorché detti beni, valori o titoli appartengano, anche tramite intermediari, alla Repubblica dell'Iraq o a qualsiasi soggetto, agenzia, ente od organismo partecipato, controllato o diretto dalla Repubblica dell'Iraq medesima.

Art. 2.

1. Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui all'articolo 1 sono nulli.

Art. 3.

1. I soggetti che, anche indirettamente, prendono parte agli atti per i quali sussiste il divieto di cui all'articolo 1 sono civilmente responsabili dei danni derivanti dal compimento degli atti nulli. Si applica altresì nei loro confronti la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al valore medesimo.

2. Per l'accertamento delle violazioni del divieto di cui all'articolo 1 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, Capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Art. 4.

1. Deroghe al divieto di cui all'articolo 1 possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

PIGA, *Ministro delle partecipazioni statali*

RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0269

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 luglio 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Salerno.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti la nota del presidente della corte di appello n. 2400 in data 24 giugno 1990 ed i decreti dell'11 maggio 1990 del presidente del tribunale di Salerno, 31 marzo 1990 e 6 aprile 1990 del consigliere pretore dirigente la pretura di Salerno dai quali risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare o hanno funzionato irregolarmente nei giorni specificati nel dispositivo medesimo a causa dell'inagibilità dei locali o della astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato o irregolare funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Salerno nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sottospecificati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Corte di appello di Salerno:
giorni 4-5 e 6 aprile 1990.

Procura generale presso la corte di appello di Salerno:
giorni 4-5 e 6 aprile 1990.

Tribunale di sorveglianza di Salerno:
giorni 4-5 e 6 aprile 1990.

Tribunale di Salerno:
giorni 4-5 e 6 aprile 1990, limitatamente alla sezione fallimentare presso detto tribunale: giorni dal 26 marzo al 21 maggio 1990.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno:
giorni 4-5 e 6 aprile 1990.

Pretura circondariale di Salerno:
giorni 4-5 e 6 aprile 1990; limitatamente alle sezioni civili e sezione lavoro presso detta pretura: giorni dal 31 marzo al 6 aprile 1990.

Procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Salerno:
giorni 4-5 e 6 aprile 1990.

Ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Salerno:
giorni 4-5 e 6 aprile 1990.

Ufficio di conciliazione di Salerno:
giorni 4-5 e 6 aprile 1990.

Roma, 28 luglio 1990

Il Ministro: VASSALLI

90A3422

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 luglio 1990.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° luglio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 192818 in data 20 giugno 1990, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di cinque anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, con godimento 1° luglio 1990, al prezzo fisso di lire 97,25% interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita ad un «diritto di sottoscrizione»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° luglio 1990, di cui al decreto ministeriale del 20 giugno 1990 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.500 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inscrite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol bre. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 12 luglio 1990 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 16 luglio 1990, con versamento dei dietimi d'interesse dal 1° luglio 1990 al giorno del versamento.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 20 giugno 1990, salvo per il versamento del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 16 luglio 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1990
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 280

90A3447

DECRETO 6 luglio 1990.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 15 giugno 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 192750 in data 6 giugno 1990, concernente l'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato (CTO), al portatore, al tasso di interesse annuo del 12,50% fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di 6 anni, con godimento 15 giugno 1990, al prezzo fisso di lire 98,25% interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita ad un «diritto di sottoscrizione»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO), con godimento 15 giugno 1990, di cui al decreto ministeriale del 6 giugno 1990 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol bre. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma Le buste qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 13 luglio 1990 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 luglio 1990, con versamento dei dietimi d'interesse dal 15 giugno 1990 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1990, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 124.995.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 6 giugno 1990, salvo per il versamento del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 17 luglio 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1990
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 279

90A3446

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 3 agosto 1990.

Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta. (Provvedimento n. 23/1990).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del CIP in via d'urgenza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato nelle sedute del 3 luglio 1990 e dell'11 luglio 1990;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3 i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del CIP:

provvedimento n. 19/1990 del 3 luglio 1990: misure di intervento della Cassa conguaglio zucchero per la campagna 1989-1990;

provvedimento n. 20/1990 del 3 luglio 1990: liberalizzazione dei prezzi dello zucchero;

provvedimento n. 21/1990 del 3 luglio 1990: integrazioni al provvedimento CIP n. 18/1989;

provvedimento n. 22/1990 dell'11 luglio 1990: prezzi delle specialità medicinali.

Roma, 3 agosto 1990

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

90A3497

DELIBERAZIONE 3 agosto 1990.

Aliquote di sovrapprezzo termico. (Provvedimento n. 24/1990).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 3 del 27 gennaio 1988;

Visto il decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192, che ha disposto un aumento dell'imposta di fabbricazione sugli olii combustibili impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica;

Viste le indicazioni di cui al capitolo IV, punti 23 e 24 del PEN approvato dal Consiglio dei Ministri l'8 agosto 1988;

Considerata l'opportunità di proseguire nel riequilibrio del rapporto costi/prezzi delle forniture alle diverse categorie di utenza;

Delibera:

Con decorrenza dal 1° ottobre 1990 le aliquote ordinarie di sovrapprezzo termico per le forniture in bassa tensione sono aumentate di 6,60 L./kWh.

Roma, 3 agosto 1990

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

90A3498

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 23 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di agraria del 14 marzo 1989, con la quale è stata approvata la proposta di istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecnologie lattiero-casearie;

Vista la delibera del senato accademico del 4 maggio 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'11 maggio 1989;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 28 febbraio 1990 in merito all'istituzione della Scuola diretta a fini speciali in tecnologie lattiero-casearie;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nell'art. 552 della normativa generale delle scuole dirette a fini speciali all'elenco delle scuole istituite presso l'Università cattolica del Sacro Cuore è aggiunta la scuola in tecnologie lattiero-casearie. Con il titolo XII, dopo l'art. 644 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola in tecnologie lattiero-casearie.

Scuola in tecnologie lattiero-casearie

Art. 645. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «tecnologie lattiero-casearie» presso l'Università cattolica del Sacro Cuore.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze di tecnologie lattiero-casearie.

La scuola rilascia il diploma in «tecnologie lattiero-casearie».

Art. 646. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in venti per ciascun anno di corso per un totale di quaranta studenti.

Art. 647. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti di cui all'art. 648.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 648. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o semestrali come per ciascuno indicato):

1° Anno:

microbiologia generale (annuale);
chimica del latte e derivati (annuale);
industrie alimentari (semestrale);
produzione del latte e fisiologia della lattazione (semestrale);
igiene della produzione e della trasformazione del latte (semestrale),

ed inoltre tre corsi opzionali.

2° Anno:

microbiologia lattiero-casearia (semestrale);
tecnologie del latte alimentare (semestrale);
tecnologie casearie e della burrificazione (annuale);
tecnologie dei latti fermentati e speciali (semestrale);
tecnologie dei latti concentrati, in polvere e derivati (semestrale),

ed inoltre due corsi opzionali.

Corsi opzionali (tutti semestrali):

alimentazione e nutrizione umana;
analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici;
approvvigionamenti e mercato;
automazione dei processi dell'industria lattiero-casearia;
biochimica degli alimenti;
biochimica industriale;
biotecnologia delle fermentazioni;
chimica delle fermentazioni;
chimica delle sostanze naturali;
detergenza e approvvigionamento dell'acqua;
difesa degli alimenti dagli animali infestanti;
disegno tecnico e materiali;
economia delle industrie agro-alimentari;
elementi di statistica e informatica;
entomologia merceologica;
enzimologia;
igiene degli alimenti;

igiene per l'industria alimentare;
istituzioni di tecnologie alimentari;
legislazione alimentare;
macchine ed impianti di industrie agro-alimentari;
parassitologia animale e difesa degli alimenti;
principi di controllo e gestione della qualità;
proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari;
residui e additivi alimentari;
tecnica delle applicazioni frigorifere;
tecnica mangimistica;
tecnologia del condizionamento e della distribuzione;
trattamento dei sottoprodotti degli effluenti e approvvigionamento delle acque.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani sono approvati dal consiglio della scuola.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 649. — L'attività pratica comporta sedute di calcolo, esercitazioni di analisi in laboratorio e l'esecuzione di prove pratiche su impianti piloti ed industriali in relazione alle esigenze di ciascun corso e alle specifiche indicazioni del consiglio della scuola.

Art. 650. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attività professionale del diplomando e nella preparazione di una relazione scritta che riporti una dettagliata descrizione degli obiettivi del lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali. La durata del tirocinio è fissata in ottanta ore.

Art. 651. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 652. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 653. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 maggio 1990

Il rettore: BAUSOLA

90A3376

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi accademici di questa Università intese ad ottenere la modifica dell'art. 157 dello statuto medesimo elevando il numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia da quattro a sei per ciascun anno di corso, per un totale di trenta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 24814 del 19 settembre 1989 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal C.U.N., nella seduta del 7 febbraio 1990, favorevole all'aumento del numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia da quattro a sei per ciascun anno di corso, trasmesso con nota ministeriale n. 905 del 31 marzo 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 157 relativo alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, nell'ultimo comma, è modificato come segue:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 2 maggio 1990

Il rettore: BRUNI

90A3359

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 4 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con le quali veniva chiesta l'istituzione della scuola diretta a fini speciali di neurofisiopatologia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 7 febbraio 1990, per l'istituzione della scuola diretta a fini speciali di neurofisiopatologia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'ultimo articolo del titolo IX dello statuto dell'Università degli studi di Siena, relativo alle scuole dirette a fini speciali, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola diretta ai fini speciali di neurofisiopatologia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola diretta a fini speciali di neurofisiopatologia

Art. 204. — È istituita la scuola diretta a fini speciali in neurofisiopatologia presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di fornire una preparazione teorico-pratica per tecnici di neurofisiopatologia.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di neurofisiopatologia:

Art. 205. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate, queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di dodici studenti.

Art. 206. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 207. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici;

anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore;

fisiologia generale, del sistema nervoso e dell'apparato locomotore;

nozione di igiene ospedaliera.

2° Anno:

strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici;

patologia del sistema nervoso e dell'apparato locomotore;

tecniche di registrazione elettroencefalografiche, elettromiografiche, poligrafiche, reografiche, ecografiche e doppler;

rilevamento di dati non strumentali ed archiviazione;

norme di sicurezza e protezione elettrica del paziente;

neurofisiopatologia I.

3° Anno:

tecniche di registrazioni speciali (segnali analogici e digitali) ed analisi on-line assistita da computer;

neuropsichiatria infantile;

registrazioni in anestesia e rianimazione;

nozioni di medicina legale;

neurofisiopatologia II.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 208. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di degenza ed ambulatori di neurofisiopatologia;

pediatria, rianimazione e terapia intensiva;

laboratori di fisiologia umana e di neurofisiopatologia

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

La frequenza ai corsi del tirocinio pratico è obbligatoria.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 209. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 4 maggio 1990

Il rettore: BERLINGUER

90A3377

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 24 luglio 1990.

Modificazioni al regolamento per le negoziazioni dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori. (Deliberazione n. 4808).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, e le successive modificazioni;

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visto il «Regolamento per le negoziazioni dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori» approvato con propria delibera n. 233 del 24 giugno 1977 e modificato con propria delibera n. 2725 del 19 febbraio 1987;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al predetto regolamento;

Delibera

Art. 5. - Il primo comma è modificato come segue:

«A domanda degli emittenti possono essere ammessi alle negoziazioni, nelle riunioni di uno o più mercati ristretti, titoli di società azionarie e di altri enti emittenti che presentino i seguenti requisiti:

1) patrimonio netto dell'emittente non inferiore a lire 1.000 milioni;

2) bilancio dell'ultimo esercizio, approvato e pubblicato, in utile;

3) conferimento dell'incarico di revisione e certificazione ad una società iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

4) diffusione dei titoli tra il pubblico in misura non inferiore al 10% dell'ammontare complessivo della categoria di appartenenza».

Art. 6. - L'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Il prospetto informativo, che gli emittenti i titoli ammessi alle negoziazioni del mercato ristretto sono tenuti a pubblicare, deve essere redatto, per quanto compatibile, secondo gli schemi dell'allegato *D* del regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori adottato dalla Commissione con delibera n. 4088 del 24 maggio 1989 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 48 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 147 del 26 giugno 1989».

Il nono comma è sostituito dal seguente:

«Con la delibera di ammissione di cui al primo comma del presente articolo la Commissione delibera il nulla osta al deposito presso l'archivio prospetti della Consob del relativo prospetto e stabilisce altresì la data di inizio delle negoziazioni, comunque subordinata alla pubblicazione su almeno un giornale a diffusione nazionale, di un avviso redatto secondo lo schema di cui all'allegato al presente regolamento, recante la notizia dell'avvenuta pubblicazione del prospetto informativo. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso, il prospetto deve essere messo gratuitamente a disposizione del pubblico presso i comitati dei mercati ristretti nonché presso la sede dell'emittente e presso gli organismi incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultimo, con l'obbligo di consegnarne copia a chiunque ne faccia richiesta».

Art. 18. - Al secondo comma è soppresso l'inciso: «anche».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Le modifiche al regolamento introdotte con la delibera stessa entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 luglio 1990.

Il presidente: PIGA

ALLEGATO

Fac-simile di avviso di avvenuta ammissione alle negoziazioni nel mercato ristretto da pubblicarsi ai sensi dell'art. 6 del regolamento

Società (ente) (denominazione completa: iscrizioni rilevanti per legge: sede legale c/o amministrativa principale; capitale sociale diviso in n. X azioni, specificando le diverse categorie se esistenti, del valore nominale di L. ....).

Ammissione del/dei titolo/i alle negoziazioni nel/nei mercato/i ristretto/i di ....

La Consob con delibera n. .... del .... ha disposto l'ammissione del dei titolo/i nel/nei mercato/i ristretto/i di .... le cui negoziazioni inizieranno a partire dal ....

Si comunica che è stato redatto il prospetto informativo depositato presso la Consob in data .... al n. ....

Il suddetto prospetto informativo è a disposizione del pubblico gratuitamente, a chiunque ne faccia richiesta, presso i comitati dei mercati ristretti nonché presso la sede dell'emittente e presso .... (eventuali organismi incaricati del servizio finanziario).

Il presente avviso appare altresì (sui seguenti giornali) ....

(sottoscrizione da parte organo competente)

Data ....

RELAZIONE

La legge 23 febbraio 1987, n. 49, recante norme per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, ha demandato alla commissione il compito di dettare le disposizioni regolamentari della materia.

Con i presenti provvedimenti si apportano modificazioni al regolamento approvato con delibera n. 233 del 24 giugno 1977 e modificato con delibera n. 2725 del 19 febbraio 1987.

Con separate delibere si dispone in ordine alla trasmissione periodica alla Commissione di atti e documenti e di dati e notizie da parte degli emittenti ammessi alle negoziazioni, nonché in merito alle modalità di presentazione delle domande di ammissione alle negoziazioni ed alle competenze istruttorie delegate nella materia ai comitati del mercato ristretto.

Di seguito si illustrano sinteticamente le più importanti modificazioni alla vigente normativa.

Articolo 5.

Allo scopo di consentire l'ammissione alle negoziazioni di emittenti di diritto estero è stato eliminato all'art. 5, primo comma del regolamento l'inciso, riferito alle «società azionarie e agli altri enti emittenti», «legalmente costituiti nel territorio dello Stato».

Allo scopo di garantire le funzioni di controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili ed alle norme di legge ed in linea con la prassi in via di generalizzazione presso le società con titoli negoziati nel mercato ristretto di sottoporre a revisione e certificazione i propri bilanci è stato introdotto come requisito per l'ammissione alle negoziazioni il conferimento dell'incarico di revisione e certificazione ad una società iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Articolo 6, ottavo comma.

Considerato che il prospetto informativo pubblicato in occasione di un nuovo accesso alle negoziazioni nel mercato ristretto deve assolvere i medesimi obiettivi di informazione nei confronti del mercato di quello pubblicato in occasione di ammissione alla quotazione ufficiale ovverosia deve contenere le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dei titoli e dell'emittente, sono necessarie affinché gli investitori ed i consulenti finanziari possano valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e l'evoluzione dell'attività dell'emittente, nonché i diritti connessi con i titoli stessi, è stato ritenuto opportuno fare riferimento, per quanto compatibile con le caratteristiche delle società in discorso, agli schemi di prospetto previsti dall'allegato *D* del regolamento di ammissione alla quotazione di borsa.

Nono comma.

La disposizione è stata modificata sia al fine di rendere omogenee le modalità di pubblicazione del prospetto informativo con quelle previste sia dal regolamento di ammissione alla quotazione ufficiale sia dalle «Disposizioni di carattere generale concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica relative ad operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio» sia al fine di non rendere eccessivamente onerosa la pubblicazione, per sintesi del prospetto informativo.

Le modifiche consentono una più vasta informazione al mercato sull'avvenuta ammissione alle negoziazioni nel mercato ristretto ed una più agevole reperibilità del prospetto informativo da parte degli investitori.

* * *

La piena attuazione del regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori presuppone l'emanazione da parte della Consob delle ulteriori disposizioni previste dall'art. 18, secondo comma, in materia di informazione alla Consob stessa.

Con delibera n. 4810 del 24 luglio 1990 è stata data attuazione alla disposizione soprarichiamata prevedendo l'obbligo di comunicazione immediata alla Consob del contenuto delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in merito alle operazioni sul capitale, all'emissione di prestiti obbligazionari e alle fusioni. Ciò in considerazione della rilevanza delle operazioni stesse che possono incidere direttamente sulla stessa permanenza della società alla quotazione nel mercato ristretto o pregiudicare i diritti degli azionisti nonché influenzare la formazione dei prezzi.

Infine, con riguardo agli emittenti aventi struttura di società cooperative è stata prevista in via generale la trasmissione periodica dei dati relativi al gradimento (ovvero al mancato gradimento) degli amministratori circa i trasferimenti azionari.

* * *

Con altri provvedimenti si è poi provveduto a dare attuazione alle disposizioni dell'art. 6 del regolamento come modificato dalla delibera n. 2725 del 19 febbraio 1987.

Il secondo comma dell'art. 6 attribuisce alla Consob la competenza a determinare, in via generale, le modalità di presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni al mercato ristretto, la documentazione da allegare nonché i dati e le notizie da fornire. Al terzo comma del medesimo articolo è inoltre prevista la facoltà di delegare al comitato del mercato ristretto l'esercizio, in via temporanea e per singole borse, di poteri istruttori in materia di ammissione di titoli alle negoziazioni.

Le disposizioni di cui al secondo comma del citato art. 6 hanno trovato attuazione con la delibera n. 4811 del 24 luglio 1990. Quest'ultima, pur ricalcando lo schema della precedente normativa (delibera n. 240 del 1977), recepisce le innovazioni introdotte nel regolamento nel febbraio 1987 e tiene conto del conferimento della delega ai comitati del mercato ristretto, di cui al terzo comma dello stesso articolo, attuato con delibera n. 4812 del 24 luglio 1990.

Nell'occasione si è anche disciplinata l'ipotesi di presentazione della domanda di amissione alle negoziazioni presso più mercati ristretti, precisando che la competenza a ricevere la domanda spetta al comitato del mercato ristretto «topograficamente più vicino» alla sede legale della società o dell'ente istante. Per «vicinanza topografica» si intende quella in linea d'aria ovvero in linea retta.

Per quanto riguarda la delibera n. 4812 del 24 luglio 1990 essa individua innanzitutto i poteri istruttori oggetto della delega ai comitati del mercato ristretto; tra questi si citano in particolare: il potere di ricevere la documentazione e dichiarare la irricevibilità della domanda nel caso di incompletezza della stessa, di acquisire informazioni in ordine alla composizione dell'azionariato della società istante e al Gruppo di appartenenza, di accertare il requisito della «larga ed abituale negoziazione» per i titoli da ammettere in deroga, nonché di valutare gli elementi che possono rendere la negoziazione contraria a ragioni di pubblico interesse.

Nello stesso provvedimento vengono inoltre stabiliti, in conformità a quanto disposto dal successivo comma quarto del medesimo art. 6, i criteri e le direttive a cui il comitato deve attenersi nell'esercizio dei poteri delegati. Vengono altresì dettate disposizioni in ordine a taluni specifici adempimenti da compiersi a cura dello stesso in quanto necessari ai fini della procedura di ammissione.

In particolare, qualora l'esercizio del potere delegato comporti una attività di tipo valutativo essa dovrà formare oggetto di adeguata motivazione da parte del comitato competente.

La delega non e operante ogni qualvolta l'ammissione alle negoziazioni richieda la preventiva costituzione del flottante tramite offerta pubblica, posto per le competenze in materia di collocamento di titoli sono riservate in via esclusiva alla Commissione.

90A3428

DELIBERAZIONE 24 luglio 1990.

Revoca della deliberazione n. 283 del 24 ottobre 1977. (Deliberazione n. 4809).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visto il regolamento per le negoziazioni dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, approvato con propria delibera n. 233 del 24 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;

Vista la propria delibera n. 2725 del 19 febbraio 1987, contenente modificazioni al predetto regolamento, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1987;

Vista la propria delibera n. 283 del 24 ottobre 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 28 ottobre 1977;

Vista la propria delibera n. 4808 del 24 luglio 1990 che determina lo schema di prospetto informativo, riguardante l'emittente i titoli ammessi alle negoziazioni, che deve essere pubblicato a cura dell'emittente stesso, prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni;

Delibera:

1) È revocata la delibera n. 283 del 24 ottobre 1977.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

Milano, 24 luglio 1990

Il presidente: PIGA

90A3424

DELIBERAZIONE 24 luglio 1990.

Determinazione degli atti e dei documenti da trasmettere nonché dei dati e delle notizie da comunicare alla Consob da parte degli emittenti i titoli ammessi alle negoziazioni in uno o più mercati ristretti. (Deliberazione n. 4810).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, approvato con propria delibera n. 233 del 24 giugno 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1987;

Vista la propria delibera n. 2725 del 19 febbraio 1987, concernente modificazioni al predetto regolamento, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1987;

Considerato che, ai sensi dell'art. 18, secondo comma, del richiamato regolamento, occorre determinare gli atti e i documenti da trasmettere nonchè i dati e le notizie da comunicare alla Commissione nazionale per le società e la borsa periodicamente da parte degli emittenti i titoli ammessi alle negoziazioni in uno o più mercati ristretti;

Ritenuto necessario che gli emittenti i titoli ammessi alle negoziazioni forniscano alla Commissione informazioni relative alle vicende aziendali;

Delibera:

Le società azionarie i cui titoli sono ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto devono comunicare alla Commissione nazionale per le società e la borsa, contestualmente, e comunque entro un giorno da quello in cui il consiglio di amministrazione ha deliberato in merito alle operazioni sul capitale, all'emissione di prestiti obbligazionari ed alla fusione con altre società, il contenuto delle deliberazioni adottate.

Analoghe comunicazioni devono essere effettuate da altri enti emittenti i titoli ammessi alle negoziazioni con le modalità e i termini stabiliti dalla Commissione stessa, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti e sentiti gli amministratori.

Le società strutturate in forma cooperativa devono, comunicare alla Commissione nazionale per le società e la borsa, entro il 31 gennaio di ciascun anno, e con supporto

li idonea documentazione, i dati relativi all'anno precedente concernenti i trasferimenti di azioni per i quali il consiglio di amministrazione ha espresso il placet, nonché i casi in cui è stato negato il gradimento, indicando il numero di azioni cui si riferisce il diniego e le motivazioni eventualmente addotte.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

Milano, 24 luglio 1990

Il presidente: PIGA

90A3425

DELIBERAZIONE 24 luglio 1990.

Revoca della deliberazione n. 240 del 12 luglio 1977 e contestuale determinazione della nuova disciplina concernente le modalità di presentazione delle domande di ammissione dei titoli alle negoziazioni nel mercato ristretto, la documentazione da allegare, nonché i dati e le notizie da fornire. (Deliberazione n. 4811).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, approvato con propria delibera n. 233 del 24 giugno 1977 e modificato con propria delibera n. 2725 del 19 febbraio 1987;

Vista la propria delibera n. 240 del 12 luglio 1977 concernente le modalità di presentazione delle domande di ammissione dei titoli alle negoziazioni del mercato ristretto;

Considerato l'art. 6, secondo comma, del predetto regolamento, secondo il quale la Commissione nazionale per le società e la borsa determina con propria delibera, in via generale, le modalità di presentazione della domanda di ammissione dei titoli alle negoziazioni del mercato ristretto, la documentazione da allegare, nonchè i dati e le notizie da fornire;

Ritenuta la necessità di stabilire una nuova disciplina della materia, sostitutiva di quella recata dalla citata delibera n. 240 del 12 luglio 1977;

Delibera:

A) Le società azionarie e gli altri enti che intendano richiedere l'ammissione di propri titoli presso un mercato ristretto devono inoltrare, per ciascuna categoria di titoli, domanda alla Commissione nazionale per le società e la borsa per il tramite del competente comitato del mercato ristretto.

Nel caso di contemporanea richiesta di ammissione alle negoziazioni in più mercati ristretti la domanda deve essere inoltrata alla Commissione nazionale per le società e la borsa per il tramite del comitato del mercato ristretto topograficamente più vicino alla sede legale della società o dell'ente.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante della società o dell'ente, deve essere corredata a pena di irricevibilità dalla seguente documentazione:

1) copia dello statuto dell'emittente certificato vigente dalla cancelleria del tribunale o, nel caso di enti, da altra autorità competente;

2) copia del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee o, nel caso di enti, dell'organo avente poteri equivalenti, relative agli ultimi due anni. La copia del libro deve essere dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente;

3) ove non trascritti nel libro di cui al punto precedente, copia dei bilanci degli ultimi due esercizi annuali corredati dagli allegati previsti dalla legge e dichiarati conformi agli originali dal legale rappresentante dell'emittente;

4) copia autentica del verbale della riunione in cui il consiglio di amministrazione della società istante o, nel caso di enti, l'organo avente poteri equivalenti, ha deliberato di richiedere l'ammissione dei titoli alle negoziazioni;

5) copia autentica del verbale della riunione dell'organo (assemblea o consiglio di amministrazione ovvero organo avente poteri equivalenti) che ha conferito alla società di revisione l'incarico di certificazione del bilancio;

6) copia delle particolari autorizzazioni, eventualmente necessarie, per l'emissione dei titoli da ammettere alle negoziazioni;

7) fac-simile dei titoli, con la dichiarazione che sono emessi nella forma definitiva;

8) certificato peritale attestante il valore venale dei titoli non obbligazionari, rilasciato dal comitato direttivo degli agenti di cambio, ovvero dalla Commissione per il listino, della borsa valori presso la quale è stata inoltrata la domanda di ammissione alle negoziazioni.

Nel caso di contemporanea richiesta di ammissione alle negoziazioni in più mercati ristretti il valore venale deve essere certificato dal comitato direttivo degli agenti di cambio ovvero dalla Commissione per il listino topograficamente più vicino alla sede legale della società o dell'ente.

Il certificato deve essere corredato da una dettagliata relazione da cui risultino illustrati analiticamente i metodi seguiti per la determinazione del valore venale attribuito ai titoli non obbligazionari. La relazione deve altresì indicare il costo del rilascio del certificato.

Il certificato non è necessario nel caso in cui si tratti di titoli già abitualmente e largamente negoziati e la società o l'ente emittente fornisca idonee indicazioni sul valore venale attuale dei titoli medesimi;

9) copia del prospetto informativo, redatto secondo lo schema stabilito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, riguardante la società o l'ente emittente;

10) elenco dei possessi azionari, quali risultano dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a disposizione, ripartiti per classi di azionariato secondo la tabella di cui all'allegato 1;

11) documentazione concernente la nomina del rappresentante incaricato del servizio titoli nelle località sedi di mercato ristretto ove la stanza di compensazione effettua le liquidazioni;

Alla domanda di ammissione di titoli obbligazionari è inoltre da allegare il regolamento del relativo prestito.

B) La documentazione, i dati e le notizie di cui alla precedente lettera *A)* non sono richiesti qualora la domanda riguardi l'estensione della negoziazione di titoli già negoziati presso uno o più mercati ristretti. È salva comunque la facoltà della Commissione di richiedere alla società o all'ente istante i documenti ed i dati integrativi ritenuti necessari.

È abrogata la propria delibera n. 240 del 12 luglio 1977.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e troverà applicazione per le domande di ammissione alle negoziazioni presentate successivamente a tale pubblicazione.

La presente delibera sara altresì pubblicata nel Bollettino della Consob.

Milano, 24 luglio 1990

Il presidente: PIGA

ALLEGATO 1

Classi di possesso azionario				Numero azionisti	Numero azioni possedute
da	1	a	100	....	....
da	101	a	500	....	....
da	501	a	1.000	....	....
da	1.001	a	5.000	....	....
da	5.001	a	10.000	....	....
da	10.001	a	50.000	....	....
da	50.001	a	100.000	....	....
da	100.001	a	500.000	....	....
da	500.001	a	1.000.000	....	....
da	1.000.001	a	oltre	....	....

90A3426

DELIBERAZIONE 24 luglio 1990.

Delega ai comitati dei mercati ristretti di poteri istruttori in materia di ammissione di titoli alle negoziazioni, determinazione dei criteri e delle direttive per l'esercizio dei poteri delegati e disposizioni in ordine agli altri adempimenti necessari ai fini dell'ammissione. (Deliberazione n. 4812).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori approvato con propria delibera n. 233 del 24 giugno 1977 e modificato con propria delibera n. 2725 del 19 febbraio 1987;

Vista la propria delibera n. 4811 del 24 luglio 1990 concernente le modalità di presentazione delle domande di ammissione dei titoli alle negoziazioni del mercato ristretto;

Considerato che l'art. 6, comma 3, del predetto regolamento, prevede che la commissione nazionale per le società e la borsa, possa delegare, in via temporanea, per singole borse al comitato del mercato ristretto l'esercizio di poteri istruttori in materia di ammissione di titoli alle negoziazioni;

Ritenuta, allo stato, l'opportunità di avvalersi di tale facoltà di delega nei confronti di tutti i comitati del mercato ristretto;

Considerata la necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del predetto regolamento, i criteri e le direttive per l'esercizio dei poteri delegati e di disporre in ordine agli altri adempimenti necessari ai fini della procedura di ammissione;

Delibera:

A) Per la durata di tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente delibera, al comitato dei mercati ristretti di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino è delegato l'esercizio dei seguenti poteri istruttori in materia di ammissione dei titoli alle negoziazioni:

1) il potere di ricevere, da parte delle società azionarie e degli altri enti emittenti, la domanda di ammissione dei propri titoli alle negoziazioni del mercato ristretto;

2) il potere di accertare che la suddetta domanda sia corredata della documentazione prevista dalla propria delibera n. 4811 del 24 luglio 1990;

3) il potere di dichiarare irricevibile la domanda di ammissione quando non corredata di tutta la documentazione di cui al precedente punto 2);

4) il potere di verificare che la documentazione fornita risulti idonea ed adeguata ai fini della valutazione da parte della Commissione dei requisiti richiesti per l'ammissione di titoli alle negoziazioni;

5) il potere di richiedere alla società o all'ente istante ogni notizia, atto, e documento integrativo, qualora necessario ai fini di quanto disposto nel precedente punto 3);

6) nel caso in cui la domanda di ammissione alle negoziazioni non sia stata preceduta dal collocamento dei titoli presso il pubblico, ai sensi dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, il potere di verificare

la conformità del relativo prospetto informativo allo schema-tipo stabilito dalla commissione ai sensi dell'art. 6, comma 8, del regolamento citato nelle premesse;

7) il potere di richiedere precisazioni e di acquisire ogni elemento utile circa l'effettiva composizione dell'azionariato della società istante nonché l'eventuale appartenenza della stessa ad un gruppo societario;

8) il potere di accertare, qualora i titoli di cui viene richiesta l'ammissione alle negoziazioni siano mancanti di taluni dei requisiti prescritti dall'art. 5 del regolamento citato nelle premesse, che gli stessi siano abitualmente e largamente negoziati;

9) il potere di richiedere, nel caso in cui la domanda riguardi l'estensione della negoziazione di titoli già negoziati presso uno o più mercati ristretti, alla società o all'ente istante ed ai comitati del mercato ristretto presso cui i titoli stessi sono negoziati ogni notizia, atto o documento integrativo ritenuto necessario;

10) il potere di esprimere le proprie valutazioni in ordine alla eventuale sussistenza di elementi che possono rendere la domanda di ammissione alle negoziazioni contraria a ragioni di pubblico interesse.

Nel caso in cui la domanda di ammissione sia relativa alle negoziazioni di più mercati ristretti il comitato competente a ricevere la domanda ne trasmette copia agli altri comitati interessati i quali possono formulare proprie osservazioni e richieste in conformità a quanto disposto nei precedenti punti 4) e 5).

B) Il comitato del mercato ristretto, nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera *A)* dovrà procedere alla verifica della regolarità formale e della completezza dei dati e della documentazione acquisita.

Ove l'esercizio del potere delegato comporti una attività di tipo valutativo quest'ultima dovrà risultare adeguatamente motivata con specifico riferimento a elementi oggettivi.

Il comitato del mercato ristretto darà immediata notizia alla commissione nazionale per le società e la borsa delle domande di ammissione alle negoziazioni ricevute.

L'attività istruttoria compiuta dovrà essere oggetto di apposita relazione, da trasmettersi alla Commissione, corredata della domanda e della documentazione acquisita.

Nel caso di contemporanea richiesta di ammissione alle negoziazioni di più mercati ristretti, la suddetta relazione dovrà essere corredata anche delle eventuali osservazioni degli altri comitati interessati.

In ogni caso la relazione dovrà essere trasmessa alla commissione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni.

Quanto disposto dalla presente delibera non si applica nei casi in cui contemporaneamente alla domanda di ammissione alle negoziazioni di uno o più mercati ristretti la società o l'ente istante proceda al collocamento, mediante offerta al pubblico, dei relativi titoli.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e troverà applicazione per le domande di ammissione alle negoziazioni presentate successivamente a tale pubblicazione.

La presente delibera sarà altresì pubblicata nel Bollettino della Consob.

Milano, 24 luglio 1990.

Il presidente: PIGA

90A3427

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 1° agosto 1990, n. 27.

Autorizzazioni ministeriali in materia di esportazione di alcuni tipi di armi e materiali. Attuazione art. 28 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Ai sensi degli articoli 1, comma 11 e 28, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1990, concernente nuove norme sul controllo all'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, si comunica che dalla data di entrata in vigore della legge stessa (29 luglio 1990) non sono più assoggettati ad autorizzazione ministeriale i prodotti inclusi nella tabella Esport di cui al decreto ministeriale 28 giugno 1989, n. 294 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 21 agosto 1989) rientranti tra: le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modifiche, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.

Per tali materiali, la licenza del questore, prevista dall'art. 31 testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sostituisce l'autorizzazione ministeriale.

Le istanze dirette ad ottenere l'autorizzazione ministeriale, pendenti presso il Ministero del commercio con l'estero, non avranno alcun seguito. La documentazione allegata a ciascuna istanza sarà restituita agli interessati che ne faranno richiesta.

Il Ministro: RUGGIERO

90A3477

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 513ª seduta pubblica per mercoledì 8 agosto 1990, alle ore sedici e trenta, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

90A3528

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di economia e commercio:

istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di magistero:

storia moderna.

Facoltà di ingegneria:

analisi matematica.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di magistero:

filosofia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3478

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 16 giugno 1990 la società cooperativa «Edilizia Moderna a r.l.», con sede in Gonnosfanadiga (Cagliari), è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Riccardo Murgia.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1990 il rag. Francesco Drago commissario liquidatore della società cooperativa Ina casa Arno, con sede in Pisa, è stato revocato ed il decreto ministeriale del 10 marzo 1976 è stato modificato come segue: la società cooperativa Ina casa Arno, con sede in Pisa costituita a rogito notaio Giuseppe Di Maio in data 6 luglip 1957, rep. n. 15547, reg. soc. n. 2408, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1990 il dott. Giovanni Della Zoppa, commissario liquidatore della società cooperativa «Apuana tra rivenditori di generi di monopolio di Stato S.r.l.», con sede in Pontremoli (Massa), è stato revocato ed il decreto ministeriale del 2 agosto 1983 è stato modificato come segue: la società mista «Apuana tra rivenditori di generi di monopolio di Stato S.r.l.», con sede in Pontremoli (Massa), è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «Salus IV» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «16 Aprile» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «Salus III» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «La Democratica» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «La Monumentale» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «I Gennaio» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «Manutencoop I» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «La Ideale» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «Lampo» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «La Primavera III» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «La Democratica IV» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «La Nascente» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «Il Sole Due» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «Il Sole» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «Cinque Marzo» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «Restauro Monumenti II» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «Monumenti» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «25 Giugno» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

90A3364-90A3368

MINISTERO DELL'INTERNO

95° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89 e n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90 e n. 168/90 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **6574** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9701-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «THE GREAT CANADIAN ADVENTURE GAME INC.» MOD. THE ADVENTURER 3000
Calibro: 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 180
Lunghezza dell'arma: MM. 310
Funzionamento: A GAS COMPRESSO CO_2
Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: DAI CHECCHI GIORGIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 10**

N. 6575 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9286-C-89 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD. 30 AS
Calibro: 30-30
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 1015
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui e prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VATALARO GIUSEPPE IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6576 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.508-C-78 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «KORTH» MOD. KORTH PISTOLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 206
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA OCCIDENTALE
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA OCCIDENTALE
Presentatore: BELTRAME GIUSEPPINA AMMINISTRATORE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.a.s.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6577 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «I.M.I.» MOD. JERICHO 941
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 204
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ISRAELE
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma è corredata di conversione (canna, caricatore e molla di rinculo) idonea ad impiegare la cartuccia cal. 41 AE - Il caricatore contiene n. 10 colpi.

N. 6578 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. 380 MUSTANG INOX
Calibro: 380 AUTO LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE: MM. 9 × 17; MM. 9 CORTO; MM. 9 MOD. 34; MM. 9 KURZ; MM. 9 SHORT; MM. 9 BROWNING CORTO E 38 COLT AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 70
Lunghezza dell'arma: MM. 140
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & CO. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6579 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. 380 MUSTANG PLUS II INOX
Calibro: 380 AUTO; LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE: MM. 9 CORTO; MM. 9 × 17; MM. 9 MOD 34; MM. 9 KURZ; MM. 9 SHORT; MM. 9 BROWNING CORTO E 38 COLT AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 70
Lunghezza dell'arma: MM. 140
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6580 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. ANACONDA INOX (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152
Lunghezza dell'arma: MM. 295
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 6581 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. KING COBRA INOX (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 203
Lunghezza dell'arma: MM. 330
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 6582 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. K MARK II 512 INOX (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 139,5
Lunghezza dell'arma: MM. 270
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6583 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. P 85 DC
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 114,3
Lunghezza dell'arma: MM. 199
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 6584 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. KP 85 INOX
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 114,3
Lunghezza dell'arma: MM. 199
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 6585 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. K 77 MARK II
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 508
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6586 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «IVER JOHNSON» MOD. M 1 30 CARABINE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 30 M 1 SHORT (MM. 7,62 × 31,5)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 457
Lunghezza dell'arma: MM. 902
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 6587 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 600 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 6 PPC
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (GRILLETTO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6588 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 600 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (GRILLETTO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6589 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 600 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (GRILLETTO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6590 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 600 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (GRILLETTO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6591 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 870 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 5,6 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (GRILLETTO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6592 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 870 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 6,5 × 55 SE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (GRILLETTO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6593 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 870 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (GRILLETTO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6594 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 870 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (GRILLETTO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **6595** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 870 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 7 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (GRILLETTO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6596** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 870 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (GRILLETTO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6597** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 870 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 8 × 57 JS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (GRILLETTO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6598** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 870 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (GRILLETTO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6599** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 870 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (GRILLETTO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6600** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 870 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 25-06 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (GRILLETTO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6601** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 870 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (GRILLETTO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6602** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 870 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (GRILLETTO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6603 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 870 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (GRILLETTO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6604 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 870 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (GRILLETTO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6605 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 870 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (GRILLETTO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6606 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 870 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (GRILLETTO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6607 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/22-250 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6608 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/22-250 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6609 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/25-06 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6610 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/25-06 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **6611** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **6612** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **6613** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **6614** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **6615** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **6616** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12 222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **6617** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/223 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **6618** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12 223 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 6619 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 6620 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA. L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 6621 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA. L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 6622 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA. L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 6623 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6624 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6625 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6626 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6627 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/5,6 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6628 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/5,6 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6629 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/6,5 × 55 SE
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6630 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/6,5 × 55 SE
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6631 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 6632 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 6633 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/6,5 × 68 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 6634 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/6,5 × 68 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 6635 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6636 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6637 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6638 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: –
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6639 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6640 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6641 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6642 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6643 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 6644 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 12/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO TIPO STANDARD)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 6645 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2651-C-79 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AIR MATCH» MOD. 1000 E (MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 245
Lunghezza dell'arma: MM. 380
Funzionamento: A GAS COMPRESSO CO_2
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CAGNONI GIACOMO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «AIR MATCH S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 10**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6646 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2651-C-79 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AIR MATCH» MOD. 1000 (MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 245
Lunghezza dell'arma: MM. 380
Funzionamento: A GAS COMPRESSO CO_2
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CAGNONI GIACOMO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «AIR MATCH S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 10**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6647 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WALTHER» MOD. LG 90
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 480
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 11

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6648 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEIHRAUCH» MOD. HW 900
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 11

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6649 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER WERKE» MOD. 86 SR
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 730
Lunghezza dell'arma: MM. 1210
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6650 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 200 UIT
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 670
Lunghezza dell'arma: MM. 1185
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6651 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD. 880
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 558,8
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6652 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD. 70 HC
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 457,2
Lunghezza dell'arma: MM. 930
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6653 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD. 70 P (PAPOOSE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 412,8
Lunghezza dell'arma: MM. 900
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6654 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD. 75 C
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 457,2
Lunghezza dell'arma: MM. 930
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6655 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9636-C-89 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «GRUNIG-ELMIGER AG» MOD. SUPER TARGET 200/40
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: GRAMOLA GIANFRANCO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6656 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «B.S.A.» MOD. SUPERSTAR (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA DITTA «PAGANINI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 11

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6657 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «B.S.A.» MOD. SUPERSTAR (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 5,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA DITTA «PAGANINI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 11

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6658 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2584-C-79 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TANFOGLIO GIUSEPPE» MOD. GT 41 S (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro: 41 AE (MM. 10,41 × 22)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM. 140 (PROVVISTA DI FRENO DI BOCCA)
Lunghezza dell'arma: MM. 222
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA FABBRICA ARMI «TANFOGLIO GIUSEPPE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di canna intercambiabile camerata per impiegare la cartuccia cal. mm 9 × 21 I.M.I. L'arma, inoltre, stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **6659** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SOCIETA ARMI BRESCIANE S.r.l.» MOD. SAB G 90 COMPETITION (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 133
Lunghezza dell'arma: MM. 216 (MM. 236 CON COMPENSATORE)
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **6660** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5817-C-84 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «POWER CUSTOM» MOD. S. & W. 629 GRAND MASTER UNIVERSAL
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 323 (CON FRENO DI BOCCA)
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: MORETTI FILIPPO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **6661** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5817-C-84 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «POWER CUSTOM» MOD. RUGER REDHAWK GMLDL LIMITED EDITION
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,7
Lunghezza dell'arma: MM. 279,4
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: MORETTI FILIPPO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota. L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **6662** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5817-C-84 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «POWER CUSTOM» MOD. S. & W. 681 GRAND MASTER UNIVERSAL
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 323 (CON FRENO DI BOCCA)
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: MORETTI FILIPPO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6663 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10084-C-90 in data 12 luglio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «M.R. NEW SYSTEMS ARMS» MOD. P.T.R. 45 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45 H.P.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7 o 11 NEL CAL. 45 H.P. - 9 NEL CAL. 38 SUPER AUTO
Lunghezza delle canne: MM. 135 SENZA FORI DI COMPENSAZIONE
Lunghezza dell'arma: MM. 235 CON CANNA SENZA FORI DI COMPENSAZIONE
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIGIDO MARCO TITOLARE DELLA DITTA «M.R. NEW SYSTEMS ARMS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di canna intercambiabile in cal. 45 H.P. lunga mm 160 con n. 2 fori di compensazione; può essere corredata di conversione (carrello caricatore e canne: di mm 135 senza fori di compensazione e di mm 160 con n. 2 fori di compensazione) idonea ad impiegare la cartuccia cal. 38 Super Auto.
L'arma, inoltre, è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

NOTE

Al n. 6174 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «COLT» mod. Combat Commander Blue MK IV Series 80 cal. 45 HP (canna mm 110).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «COLT» Mod. Combat Commander MK IV Series 80 Inox cal. 45 HP (canna mm 110).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 28 giugno 1990.

Al n. 5576 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «COLT» mod. King Cobra (tacca di mira regolabile - mirino fisso) cal. 357 Magnum (canna mm 63.5).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione doppia azione «COLT» Mod. King Cobra Blue (tacca di mira regolabile) cal. 357 Magnum (canna mm 63.5).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 28 giugno 1990.

Al n. 5680 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «RUGER» Mod. Mark II Target Inox (tacca di mira regolabile - mirino fisso) cal. 22 L.R. (canna mm 254).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «RUGER» Mod. Mark II Target Blue (tacca di mira regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm 254).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 28 giugno 1990.

Al n. 6224 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «RUGER» mod. K 77/22 RS Inox (tacca di mira regolabile - monogrilletto regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm 508).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «RUGER» mod. K 77/22 RP Inox (monogrilletto regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm 508).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 28 giugno 1990.

Al n. 1084 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) «ANSCHUTZ» mod. 1407 cal. 22 L.R. (canna mm 660).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a caricamento successivo e singolo (manuale) «ANSCHUTZ» mod. 1807 (monogrilletto regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm 660). Inoltre, la Commissione consultiva centrale delle armi, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000121/S.L. del 9 aprile 1990, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 28 giugno 1990.

Al n. 1604 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) «ANSCHUTZ» mod. 1410 cal. 22 L.R. (canna mm 690).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a caricamento successivo e singolo manuale «ANSCHUTZ» mod. 1813 (monogrilletto regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm 690). Inoltre, la Commissione consultiva centrale delle armi, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000121/S.L. del 9 aprile 1990, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 28 giugno 1990.

Al n. 5713 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «PIETRO BERETTA» mod. 98 F Target (tacca di mira regolabile con vite) cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna mm 150) - L'arma può essere denominata anche: mod. 98 FS Target.
La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 28 giugno 1990, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. GS/as/prot. n. 04489 del 16 maggio 1990, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 28 giugno 1990.

RETTIFICHE

Al n. 6356 del Catalogo dove è scritto: Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM, leggasi: Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM.

Al n. 5576 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: Mod. KING COBRA, leggasi: Denominazione: Mod. KING COBRA INOX.

Al n. 5680 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: Mod. MARCK II TARGET, leggasi: Denominazione: Mod. MARK II TARGET INOX.

Al n. 6179 del Catalogo dove è scritto: Calibro: 303 BRITISH, leggasi: Calibro: 303 SAVAGE.

90A3350

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Lecce

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 2984 del 28 maggio 1990, esecutivo a norma di legge, ha deliberato di approvare, per i motivi e le considerazioni espresse nella relazione del C.U.R. n. 3/90 del 13 febbraio 1990, la variante al piano regolatore generale inerente il progetto della nuova sede dell'E.N.E.L. nel comune di Lecce.

90A3463

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio 21 luglio 1990, n. 1.13/2-799, il cognome originario del signor Severo Chersich, nato a Lussinpiccolo, il 19 ottobre 1926, residente a Trieste, Scala Santa n. 16/7, è ridotto, in seguito ad istanza presentata in data 5 maggio 1990, nella forma italiana di «Chersi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Uguale riduzione viene fatta per il cognome «Chersich» assunto dalla moglie del predetto, signora Ofelia Malacrea, nata a Pola, il 30 aprile 1906.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926.

90A3416

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.000